

Claudia Storti

A proposito di uso politico della paura

Qualche riflessione su una delle tante possibili declinazioni del tema della ‘paura’ mi è stata suggerita da un convegno sulle mobilitazioni di piazza, che ha avuto per fili conduttori la ‘piazza’ come «punto di partenza per una narrazione del basso della storia d’Italia» e la ricerca «dell’interazione fra ‘piazza’ e istituzioni»¹.

Il nesso tra i due diversi ambiti tematici appare evidente se si considerano i nodi posti al centro del *Laboratorio di storia del penale e della giustizia. Paurale* e, in particolare, il cosiddetto ‘principio di precauzione’ che, nell’attualità, come nel passato, consente e ha consentito «a lobbies o agli stessi Stati» di «focalizzare le opinioni pubbliche su allarmi che si presume possano generare consenso» per evocare proprio sulla base di tali allarmi l’esigenza di «protezione»².

L’“uso politico” della paura è fenomeno ben noto nel passato come nel presente e siamo purtroppo abituati alla ricorrente strumentalizzazione in tanti Stati del mondo di paure talvolta effettive, talvolta, invece, indotte dalla propaganda delle opposizioni oppure dai ‘discorsi’ della politica allo scopo di ottenere consensi per l’introduzione o il rafforzamento di progetti di riforma, per non dire di investimenti pubblici (basti pensare al muro sul confine del Messico ideato dall’attuale presidente degli USA).

La maggiore difficoltà consiste, invece, nel decifrare quanto determinate paure siano condivise da governi e società, e quanto, al contrario, si verifichi, da questo punto di vista, un deciso «scollamento» tra Stato e società³. In quest’ultimo caso, può accadere che i governi, percependo paure della so-

¹ A. Ciampani, D.M. Bruni (a cura di), *Introduzione a Istituzioni politiche e mobilitazioni di piazza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, p. 6.

² *Laboratorio di storia del penale e della giustizia. Paurale*, in part. testo a nt. 15. Rinvio, inoltre, all’intervento di Francesco Benigno in questo Quaderno.

³ P. Costa, *Lo stato immaginario: metafore e paradigmi della cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 70 ss.

cietà, si sforzino di contrastarle o di contenerle, oppure che i governi temano qualcosa che non preoccupa la società o la preoccupa poco. In tale seconda evenienza, per ottenere la solidarietà della società, il potere ricorre a un'amplificazione dei contorni e dei caratteri di fatti e situazioni ritenuti come potenzialmente pericolosi e alla loro strumentalizzazione al fine di ottenere, come si diceva sopra, il consenso dell'opinione pubblica su modifiche di carattere legislativo o istituzionale ritenute efficaci strumenti di contrasto al problema che ha suscitato paura. In entrambi i casi si può poi trattare di paure giustificate e fondate su basi razionali e sufficientemente critiche, oppure di paure determinate da un'errata valutazione di fatti e di situazioni, salvo poi ancora stabilire se dolosamente o solo colposamente o colpevolmente errata.

Tra le tante facce dell'"uso politico" della paura è, infine, configurabile anche il caso estremo di assenza di condizioni di rischio per lo Stato e la società, nel quale, però, il potere alla ricerca di consenso inventi motivi di paura e la ingeneri e alimenti artificialmente, affinché la società senta un bisogno di protezione.

Comunque sia, sono diversi e variabili gli strumenti adottati per contrastare eventi o fatti che ingenerano paura, di qualsiasi natura essa sia e di qualsiasi natura sia la sua fonte, in quanto gli Stati possono ideare e attuare strumenti di natura ordinaria e 'costituzionale', oppure di natura eccezionale, come ricerche a noi tutti ben note hanno approfonditamente analizzato con precipuo riguardo ai «caratteri permanenti» della storia italiana tra Otto e Novecento⁴.

Inutile dire, inoltre, che società e opinione pubblica sono, a loro volta, termini equivoci: quali parti della società e dell'opinione sono scelti di volta in volta dai governi per condividere le loro paure o come interlocutori e produttori di consenso per le loro politiche di contrasto alla paura?

Un episodio del passato, che ben si presta all'analisi di alcune possibili variabili dell'"uso politico" della paura e al quale facevo cenno all'inizio con riferimento alle piazze, è costituito dalle vicende notissime delle manifestazioni operaie di Milano nel 1898 che culminarono con la dichiarazione da parte del presidente del consiglio Di Rudinì dello stato d'assedio e della conseguente sospensione delle garanzie costituzionali, secondo il modello già seguito da Crispi negli eventi, di pochi anni anteriori, della Sicilia e della Lunigiana⁵.

La stretta connessione con il nostro dibattito si può cogliere immediatamente dalle parole di un osservatore di quei fatti, il giornalista Eugenio Torelli

⁴ Il primo riferimento è, naturalmente agli scritti di Mario Sbriccoli e della sua scuola e mi limito a rinviare, anche per riferimenti bibliografici a L. Lacchè, «*Alzate l'architrave, carpentieri*». *I livelli della legalità penale e le 'crisi' tra Otto e Novecento*, in C. Storti (a cura di), *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 183-205.

⁵ Rinvio anche per riferimenti a bibliografia e fonti a A. Canavero, *Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900)*, Milano, Unicopli, 1998 e per ulteriori riferimenti e per le citazioni a C. Storti, *Stato d'assedio a Milano. Maggio 1898*, in *Istituzioni politiche e mobilitazioni di piazza cit.*, pp. 55-71.

Violler, vicedirettore del Corriere della Sera e sicuramente non simpatizzante per il socialismo, che li definì in maniera sintetica ed efficace come conseguenza di «un sogno della paura che aveva provocato un macello»⁶.

Nella sua narrazione, esattamente contrapposta a quella ufficiale, lo stato d'assedio era stato provocato dalla paura 'infondata' e basata su valutazioni erronee del Governo, che aveva trovato in manifestazioni spontanee di operai una sorta di pretesto per rappresentare come necessaria la repressione militare. La proclamazione dello stato d'assedio in eccezione al sistema di legalità era stata determinata esclusivamente dalla paura di una ipotetica «sommossa a scopo politico e sociale» e di una «guerra contro le istituzioni». La semplice ricognizione delle modalità delle manifestazioni e dei mezzi a disposizione dei 'presunti' insorti dimostrava come del tutto infondato e inverosimile il rischio avvertito dal governo e condiviso, si diceva, dalla maggioranza parlamentare e dalla borghesia.

Si era all'inizio di quella fase della storia italiana, che va sotto il nome di ventennio di crisi dello Stato liberale, intessuta di vicende gravi e complesse nell'acuirsi dello scontro di classe con continui contraccolpi sulle istituzioni pubbliche. In tale contesto, i fatti di Milano avevano offerto un pretesto e un'occasione per la lotta contro i nemici dello *statu quo*, socialisti, anarchici, antimilitaristi, parroci di campagna. Dal punto di vista di questa narrazione dei fatti, lo Stato aveva dunque fatto ricorso all'esercito per attaccare la parte più indifesa della sua società, ossia dei ceti più deboli della popolazione effettivamente messi in crisi, nell'immediato, dal repentino rincaro dei generi di consumo. La sproporzione di tali provvedimento rispetto al rischio effettivo sollevò una forte reazione anche di una parte cospicua e autorevole della dottrina giuridica. Personalità come Impallomeni, Brusa, Escobedo, Pierantoni stigmatizzarono il ricorso allo stato d'assedio degli ultimi anni dell'Ottocento come eversione dei principi fondamentali della costituzione liberale del nuovo Stato italiano⁷.

In realtà, tutte le vicende alle quali ho fatto brevemente cenno, quantunque oggetto di molte pubblicazioni, rimangono almeno in parte ancora oscure come siamo soliti constatare con riguardo a tante storie connesse con uno stato

⁶ E. Torelli Violler, *Vedo cose che mi ricordano i Borboni*, in A. Canavero (a cura di), 1898. *La grande paura. Commenti e testimonianze di contemporanei*, Milano, Unicopli, 1998, p. 60 (si tratta del testo di una lettera del giornalista a Pasquale Villari).

⁷ Storti, *Stato d'assedio*, cit., pp. 65-68; F. Colao, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento, tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...]»*, in *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 697-742, per l'atteggiamento della Corte di Cassazione, M. Meccarelli, *Le questioni dei decreti legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900*, in *Historia constitucional, revista electronica*, 6, 2005, pp. 265-283; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 105 ss.; Lacchè, «*Alzate l'architrave*» cit., pp. 195-196.

di 'paura', che, per la sua più o meno ampia, ma non sottovalutabile componente di irrazionalità, rischia inevitabilmente di annebbiare sia le coscienze dei protagonisti, sia il senso critico degli osservatori, al punto di impedire di sovente anche a coloro che li studiano in tempi successivi la possibilità di ricostruirne gli effettivi contorni.

Questo esempio ci porta ad affrontare un altro aspetto di carattere, direi, più generale, e a porsi domande sull'adeguatezza delle finalità di ordine e di sicurezza perseguite 'nei tempi moderni' dagli ordinamenti politici ereditati da una tradizione secolare e, di conseguenza, sull'adeguatezza degli strumenti ideati e adottati per attuarle o tentare di attuarle.

Quanto – per dirla con le espressioni critiche di Aldo Mazzacane sulla borghesia liberale dell'Ottocento⁸ – la classe politica è stata ed è nella nostra epoca in grado di «interpretare e governare i rapidi mutamenti della società contemporanea» e quanto è stata nel passato ed è ora idonea a predisporre nuovi strumenti, innanzitutto, giuridici utili per risolvere problemi e per incanalare soluzioni nell'alveo e nel rispetto dei principi costituzionali? Basti pensare al ruolo suppletivo assunto dalla magistratura negli ultimi decenni⁹, al quale i governi rispondono in maniera, per così dire, contraddittoria, o con ripetuti tentativi di modifica dell'ordinamento giudiziario o con un continuo eccessivo ricorso al penale. Come rilevato anche nell'intervento di Grazia Mannozi, si tratta per lo più di provvedimenti tampone, che possono bensì suscitare un ampio riscontro mediatico, nonché, portare frutti in termini di propaganda e di consenso, ma che certo, come dimostrano i fatti, non risolvono i problemi di lungo periodo e servono solo a far allontanare il sistema penale dai principi della legalità e della certezza.

Tra passato e presente, forse proprio questo è il problema ed è problema che, per restare in tema di paura, fa tremare i polsi.

La democrazia, nella quale tutti noi continuiamo a credere, è il modello più recente di Stato che è stato possibile ideare con gli strumenti del diritto per contemperare la partecipazione e la rappresentanza del popolo o della società, che dir si voglia, con un organismo statale che, grazie al principio della separazione dei poteri, è paradigma di tutela dei diritti individuali e di ordine contro la forza e la violenza.

Tuttavia, la crisi di funzionamento del modello democratico è sotto gli occhi di tutti.

Dobbiamo rassegnarci al fatto che il diritto e il suo studio, che nei secoli hanno prodotto rivoluzioni straordinarie, come la democrazia, appunto, o la tutela dei diritti umani, sono ormai diventati strumenti insufficienti per

⁸ A. Mazzacane, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, p. 15.

⁹ F. Colao, *Giustizia e politica: il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013.

risolvere i problemi della società, o possiamo pensare a nuove meccanismi e a nuove tecniche per l'affermazione del diritto e per la sua produzione? Il vuoto di intelligenza politica, di cui ha parlato Roberto Cornelli, non è forse anche imputabile a vuoto di intelligenza giuridica?

